



NEW ECOLOGY SYSTEM s.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

TITO, lì 21/10/2022 (DATA DELL'APPROVAZIONE)

Sommario

| | |
|---|---------|
| Definizioni | pag. 4 |
| 1. Introduzione | pag. 6 |
| <u>2. NORMATIVA</u> | pag. 7 |
| 2.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 | pag. 7 |
| 2.2 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 | pag. 8 |
| 2.3 Reati commessi all'estero | pag. 10 |
| 2.4 Sanzioni | pag. 11 |
| 2.5 Reato tentato | pag. 14 |
| 2.6 La condizione esimente | pag. 14 |
| <u>3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L.</u> | pag. 16 |
| 3.1. Struttura del Modello Organizzativo | pag. 16 |
| 3.2 Modifiche e aggiornamenti | pag. 17 |
| <u>4. DESTINATARI DEL MODELLO E SISTEMA SANZIONATORIO</u> | pag. 17 |
| 4.1 Destinatari del Modello | pag. 17 |
| 4.2 Sanzioni | pag. 18 |
| 4.3 Sanzioni nei confronti dei soggetti apicali | pag. 20 |
| 4.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti | pag. 21 |
| 4.5 Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari | pag. 23 |
| 4.6 Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza | pag. 24 |
| <u>5. COMUNICAZIONE, PUBBLICITA', FORMAZIONE</u> | pag. 24 |
| 5.1 Comunicazione verso i componenti degli organi Sociali | pag. 24 |
| 5.2 Comunicazione verso dipendenti | pag. 24 |
| 5.3 Comunicazione verso i terzi | pag. |
| 25 | |
| 5.4 Pubblicità | pag. 26 |
| 5.5 Formazione | pag. 26 |

| | |
|---|---------|
| <u>6 LA SOCIETA'</u> | pag. 27 |
| 6.1. New ecology System s.r.l. | pag. 27 |
| 6.2 Il modello di governance di New Ecology System s.r.l. | pag. 31 |
| 6.3 L'assetto organizzativo di New Ecology System s.r.l. | pag. 33 |
| <u>7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u> | pag. 33 |
| 7.1 Composizione, nomina e cause di ineleggibilità | pag. 35 |
| 7.2 Cause di cessazione | pag. 36 |
| 7.3 Compiti e poteri | pag. 38 |
| 7.4 Mezzi | pag. 40 |
| 7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni | pag. 41 |
| 7.6 Obblighi di riservatezza | pag. 41 |
| 7.7 Regolamento di funzionamento | pag. 42 |
| <u>8 FLUSSI INFORMATIVI</u> | pag. 42 |
| 8.1 Flussi informativi dell'Organismo di vigilanza verso il CDA | pag. 42 |
| 8.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza | pag. 43 |
| 8.3 Flussi informativi generali | pag. 45 |
| <u>ALLEGATI</u> | |
| a) MANUALE DELLA QUALITA' ai sensi della norma BS OHSAS 45001, ISO 9001, ISO 14001 e REACH; | |
| b) Atto costitutivo e Statuto di New Ecology System s.r.l. e ss.mm. e ii.; | |
| c) Organigramma nominativo di gruppo; | |
| d) Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello da parte dei membri del CDA; | |
| e) Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello da parte dei dipendenti; | |
| f) Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello da parte dei terzi; | |
| g) Fac simile modulo di richiesta chiarimenti all'ODV; | |

h) Fac simile modulo di segnalazione violazione del Modello all'ODV



DEFINIZIONI

New Ecology System s.r.l. o Società o Ente : New Ecology System Srl.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Attività sensibile: attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro in vigore applicato da New Ecology System s.r.l.

Codice Etico o Codice: Codice Etico adottato dalla Società

Consulente/i: persona fisica o giuridica che agisce in nome e per conto di New Ecology System s.r.l. sulla base di un mandato o di un contratto di consulenza o collaborazione.

Dipendenti: persona fisica facente parte di New Ecology System s.r.l. in forza di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, di somministrazione, di stage.

Modello 231 o Modello organizzativo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 adottato con delibera dell'Amministratore Unico.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché dell'aggiornamento dello stesso sulla base delle mutate esigenze di controllo.

Organi Sociali: eventuali Consiglio di Amministrazione e Revisore dei conti di New Ecology System s.r.l. sia nella loro dimensione collegiale che come singoli componenti.

P.A.: Pubblica Amministrazione, intesa come insieme di tutte le funzioni di carattere pubblicistico (legislativa, amministrativa e giudiziaria) dello Stato o di altri enti pubblici ovvero soggetti privati che svolgono mansioni in nome e per conto di un organismo pubblico.

Partner: controparti contrattuali di New Ecology System s.r.l. i quali, in modo diretto o indiretto, contribuiscano al processo di erogazione del servizio, ovvero soggetti con i quali la Società stipuli una qualunque forma di collaborazione (procacciatori d'affari, agenti, soggetti con i quali la Società formi associazioni, consorzi, ecc.).

Il presente documento è redatto secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 231/01 ed è finalizzato all'istituzione di un sistema di prevenzione e controllo aziendale atto a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal Decreto.

In particolare, con il Modello 231, New Ecology System s.r.l. intende:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della società che, dalla violazione di alcune disposizioni normative, è può scaturire un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare preventivamente tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di New Ecology System srl che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- consentire a New Ecology System srl, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello viene approvato ed adottato dal legale Rappresentante della New Ecology System s.r.l. e viene predisposto tenuto conto delle procedure attualmente vigenti all'interno della Società e delle esperienze acquisite nel corso degli anni e sarà, comunque, sottoposto a continua verifica e riesame secondo le regole del Modello stesso.

2 NORMATIVA

2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n.300, come integrato dalle successive modifiche allo scopo di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico sia delle persone giuridiche sia delle società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) in relazione ad alcune tipologie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da parte sia dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), - nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso - sia soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

La società non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 del Decreto).

Oltre alle circostanze sopra descritte, il Decreto richiede, al fine di poter affermare la responsabilità della società, anche l'accertamento della sua colpa organizzativa, da intendersi quale mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati specificamente indicati nel Decreto da parte dei soggetti di cui al paragrafo 1.4.

La responsabilità amministrativa della società si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso di un procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità della società permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto, la società risponde anche nel caso in cui, chiunque, nello svolgimento dell'attività sociale e nell'interesse o a vantaggio della società medesima, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente.

2.2 TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (c.d. Reati Presupposto):

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);

- Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
- Reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- Reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies del Decreto);
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto);
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
- Reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto);
- Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare e tratta di persone (articolo 25-duodecies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del Decreto);

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-quaterdecies del Decreto);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale".

2.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, la società che ha sede in Italia può essere chiamata a rispondere, in relazione a reati presupposto consumati all'estero, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la sede principale in Italia; -
- l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale;
- se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

2.4 SANZIONI

La responsabilità dell'ente si aggiunge in via autonoma a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato; le sanzioni applicabili all'ente sono di quattro tipi:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzione interdittiva;
- c) confisca del profitto o del prezzo del reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria di cui all'art.12. La sanzione pecuniaria è applicata con un sistema a quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota è fissato da un minimo di EURO 258,23 ad un massimo di EURO 1.549,37 Il numero e l'importo della quota sono determinati dal giudice in base:

- alla gravità del fatto;
- al grado di responsabilità dell'ente (coinvolgimento di apicali);
- all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive di cui all'art. 13 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate in aggiunta alla sanzione pecuniaria, in relazione ai reati per i quali esse sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o legittimata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

La tipologia e la durata delle sanzioni interdittive sono stabilite dal giudice in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate alla società in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno

ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate alla società costituisce il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive" previsto dall'art. 23 del Decreto.

La L. 9 gennaio 2019 n. 3 ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle misure interdittive ad alcuni reati contro la PA, ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'Ente, corruzioni in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale di denaro o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione.

[Confisca del prezzo o del profitto del reato](#)

La confisca di cui all'art. 19 del Decreto è disposta sempre con la sentenza di condanna ed ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo per quanto attiene alla parte che può essere restituita dal danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

[Pubblicazione della sentenza.](#)

La pubblicazione della sentenza di condanna (art.18 del Decreto) è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva. La pubblicazione avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune dove ha sede principale l'Ente, a spese di quest'ultimo.

Quali misure cautelari il Giudice può ordinare il sequestro cautelativo dei beni di cui è consentita l'eventuale confisca (art. 53 del Decreto), nonché il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora vi sia fondata ragione a ritenere che non sussistano garanzie per il pagamento

della sanzione pecuniaria o di ogni altra somma dovuta all'erario (art. 54 del Decreto).

2.5 REATO TENTATO

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.6 LA CONDIZIONE ESIMENTE

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede la possibilità di esclusione della responsabilità e relative sanzioni qualora l'ente dimostri: •

a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche "OdV");

- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le caratteristiche costitutive di un modello di organizzazione esimente per i reati riferiti alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro sono definite dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Quanto ai modelli di cui alla precedente lettera a), il Decreto prevede che debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione della risorsa finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- 5) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, ai sensi del comma 2 bis dell'art.6 del D.Lgs. n. 231/01, i modelli di cui alla precedente lettera a) devono prevedere:

- a) uno o più canali che consentano di presentare a tutela dell'integrità dell'ente segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (la Procedura del c.d. whistleblowing che

prevede anche l'adozione di un canale informatico crittografato a miglior tutela della riservatezza del segnalante eventuali irregolarità);

- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO DI NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L.

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello è composto da:

1. Codice Etico.
2. Parte Generale, contenente:
 - una sintesi del D.Lgs. 231/2001;
 - la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di New Ecology System srl;
 - le attività di formazione e comunicazione del Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 231/2001;
 - il sistema disciplinare;
 - l'individuazione per la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ex art. 6, D.Lgs. 231/2001;
 - il funzionamento dei Flussi Informativi verso l'OdV;
 - la struttura di *Governance* e l'assetto organizzativo di New Ecology System srl

Parte Speciale, contenente:

- le categorie di reato considerate rilevanti per New Ecology System srl;

- l'identificazione dei presidi esistenti e da attuare per la prevenzione, le regole di condotta generali relativi alla prevenzione del rischio di commissione dei reati;

3. Procedure 231;

4. Analisi rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

5. Analisi rischi in tema di reati ambientali.

Gli allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello e mirano a rendere operative ed applicabili le linee generali e le regole di condotta contenute nella parte generale e nelle parti speciali.

3.2 MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza del CDA di New Ecology System s.r.l. previo parere non vincolante dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza cura, sviluppa e promuove il costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al CDA nelle relazioni semestrali.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale.

4. DESTINATARI DEL MODELLO E SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 DESTINATARI DEL MODELLO

In base alle indicazioni contenute nel Decreto sono destinatari del presente Modello, e come tali tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i soggetti in posizione apicale, ovvero quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa anche in via di fatto;
- i soggetti in posizione subordinata, ovvero coloro i quali sono sottoposti ai poteri di direzione o vigilanza dei soggetti di cui al punto 1;
- i soggetti terzi rispetto alla società, diversi da quelli individuati nei punti precedenti, nell'ambito delle relazioni di lavoro e/o d'affari instaurate con la società.

Pertanto le regole contenute nel presente Modello Organizzativo si applicano a:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- i componenti degli Organi sociali,
 - i dirigenti;
- i dipendenti ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente;
- coloro i quali, pur non appartenendo a New Ecology System s.r.l., operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. A titolo esemplificativo: coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti); collaboratori a qualsiasi titolo; tutti coloro che agiscono in nome e/o per

conto della Società; soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP); fornitori e appaltatori.

4.2 SANZIONI

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio (richiamata dal Decreto all'articolo 6 comma 2 lett.e) costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organi è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

In ogni caso di provvedimento disciplinare, o irrogazione di sanzioni dovrà essere data informazione all'OdV.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, in ogni caso, deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- complementarietà: il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dai CCNL applicabili a New Ecology System s.r.l.;
- pubblicità: la Società da massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al sistema sanzionatorio;
- contraddittorio: la Società garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti;

- tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole dall'apertura del procedimento stesso.
- gradualità: le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della specifica infrazione, di tutte le circostanze oggettive che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato.

A questo fine assumeranno rilievo:

- le modalità della condotta del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- il livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell'illecito disciplinare;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la tipologia della violazione compiuta;
- gli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- altre particolari circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta.

La sanzione potrà essere aggravata qualora: - siano commesse più violazioni attraverso la stessa condotta; - più soggetti abbiano concorso nella commissione della violazione; - l'autore della violazione sia recidivo.

L'applicazione delle sanzioni indicate nel paragrafo seguente non pregiudica in ogni caso il diritto di New Ecology System s.r.l. di agire nei

confronti del soggetto responsabile per il risarcimento degli eventuali danni subiti a causa, o in conseguenza, della condotta accertata.

4.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

In caso di violazione accertata del Modello da parte dell'Amministratore Unico, sarà cura dell'OdV informare tempestivamente, il CDA ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli opportuni provvedimenti.

Il CdA procederà ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale revoca dalla carica.

In caso di violazione del Modello da parte di un componente del CDA, l'OdV dovrà dare immediata comunicazione a tutti gli altri membri del Consiglio, i quali provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti e ad assumere i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale revoca dalla carica.

L'OdV deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo ai provvedimenti adottati. La condanna ad uno dei reati di cui al d.lgs.231/01, configura giusta causa di revoca del mandato.

Nei confronti dei Soggetti apicali saranno applicate le seguenti sanzioni:

- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- revoca dall'incarico.

4.4 IL SISTEMA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di New Ecology System s.r.l. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c., di cui il

contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle condotte previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il Decreto.

Si indicano a titolo esemplificativo:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal modello di organizzazione e gestione e dal Codice Etico;
- mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal paragrafo;
- la mancata partecipazione alle iniziative di formazione promosse dalla Società;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del presente Modello ed i relativi flussi informativi. Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il

controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- formulazione di segnalazioni, effettuate con dolo e/o colpa grave, che si rivelino infondate.

Ai dipendenti che dovessero violare le regole contenute nel Modello Organizzativo, risultano applicabili le sanzioni definite a norma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato da New Ecology System s.r.l.

Con riferimento all'accertamento delle infrazioni, ai procedimenti disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL secondo i criteri delineati nel paragrafo 4.2.

4.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

L'adozione da parte di consulenti o di collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel Modello sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la

commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Tali sanzioni sono determinate ed approvate da parte del legale Rappresentante e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

4.6 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di presunti comportamenti illeciti contrari al presente Modello tenuti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, il Legale Rappresentante avvierà il procedimento per l'accertamento dell'illecito, a seguito del quale provvederà ad adottare le misure ritenute più idonee, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

5. COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

5.1 COMUNICAZIONE VERSO I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Organismo di Vigilanza comunica formalmente, in via personale ed individuale ed entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, il presente Modello di Organizzazione e Gestione, unitamente al Codice Etico e agli allegati, a ciascun componente degli organi sociali direttivi e di controllo. Ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, da conservare ed archiviare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

5.2 COMUNICAZIONE VERSO I DIPENDENTI

L'adozione del presente Modello è comunicata entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, tramite invio, a tutti i dipendenti in organico, di una comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale circolare informa:

- dell'avvenuta approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 con tutte le sue componenti;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia cartacea del Modello presso gli uffici della sede sociale;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia elettronica del Modello scaricandola dal sito internet di New Ecology System s.r.l.;
- della possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai contenuti del Modello ed alla sua applicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La circolare medesima viene affissa nelle bacheche aziendali.

I responsabili delle funzioni aziendali, i responsabili delle attività a rischio dovranno sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e di impegno al rispetto del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.231/2001". Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e un'informativa sull'esistenza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, rinviando per la consultazione dei documenti alla sezione internet e per la consultazione.

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a New Ecology System srl una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo.

5.3 COMUNICAZIONE VERSO I TERZI

Ai clienti, ai fornitori, ai consulenti ed in generali ai terzi saranno comunicati mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione l'informativa con il riferimento ai documenti inerenti il Modello ed il Codice Etico presenti sul sito web.

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a New Ecology System s.r.l. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo, contenente altresì l'impegno al pieno rispetto dello stesso, accettando altresì che l'eventuale trasgressione compiuta possa essere, se reiterata, motivo di risoluzione del contratto, oltre che di eventuale risarcimento del danno.

5.4 PUBBLICITA'

Per assicurare la necessaria pubblicità, il Codice Etico e il Modello e i relativi allegati devono essere inseriti nel sito web della New Ecology System s.r.l. Inoltre una copia cartacea del Codice Etico e del Modello deve essere conservata presso la sede della Società a disposizione dei dipendenti, dei Consulenti, dei Clienti, dei Dipendenti, dei Fornitori e degli Organi Sociali, che possono consultarla a semplice richiesta, purché in orario d' ufficio.

5.5 FORMAZIONE

L'Organismo di Vigilanza predispone un piano di formazione iniziale e di formazione continua sul Modello rivolto a tutto il personale.

La formazione è attivata, per il personale in essere, nel momento dell'applicazione del Modello e in caso di aggiornamento e/o modifica dello stesso e, per le nuove assunzioni di personale, al momento dell'entrata in servizio.

Di tale formazione è conservata traccia scritta (piano di formazione, circolari interne, comunicazioni, presenze incontri formativi, pubblicazioni, ecc.).

La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti, differenziata in base alle specifiche funzioni, è obbligatoria.

La mancata partecipazione - non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Sistema Disciplinare.

6 LA SOCIETA'

6.1. NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L.

New Ecology System s.r.l. opera dal 2015 prevalentemente nel recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani (CER 20.03.01, CER 20.01.08, CER 02.03.04), industriali e biomasse.

Fornisce servizi nel campo della tutela dell'ambiente a 360°, sia per conto di privati che per Pubbliche Amministrazione. È in grado di sviluppare soluzioni

innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale per la gestione dei rifiuti a beneficio delle persone e dell'ecosistema.

New Ecology System s.r.l. si avvale di personale dotato di competenze specifiche e grande esperienza. Il nostro team di esperti pianifica, sviluppa e monitora progetti tecnologici rispettosi dell'ambiente in più campi, tra cui la gestione dei rifiuti, le energie alternative ed altro ancora.

New Ecology System s.r.l. fornisce servizi ecocompatibili su misura per le esigenze individuali di ogni cliente, garantendo la massima professionalità su tutto il territorio nazionale ed europeo.

In particolare la Società ha per oggetto le seguenti attività:

- produzione, riciclaggio e commercializzazione di prodotti provenienti da frantumazione di calcestruzzi sia cementizi che bituminosi oltre che da materiali lapidei;
- produzione e commercializzazione di prodotti provenienti da frantumazione di calcestruzzi sia cementizi che bituminosi oltre che da materiali lapidei;
- demolizioni in proprio e conto terzi di manufatti in calcestruzzi anche armati, pavimentazioni stradali in genere;
- bonifica di siti inquinati e smaltimento di rifiuti, materiali tossici e contenenti amianto;
- raccolta, trasporto anche per conto terzi, stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi quali i rifiuti da costruzione e da demolizione, macerie e calcinacci;
- gestione dei centri di raccolta dei rifiuti non pericolosi;
- recupero e cernita di materiali;
- opere di demolizione;

- raccolta, trasporto anche per conto terzi, stoccaggio e lavorazione di rifiuti pericolosi;
- intermediazione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- demolizioni carcasse;
- recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche;
- recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse;
- trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi;
- raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;
- trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi;
- attività di rimozione di strutture in amianto specializzato per l'edilizia;
- altre attività di risanamento ed altri servizi di gestione dei rifiuti;
- raccolta, smaltimento, riciclaggio e trattamento di rifiuti solidi urbani e/o industriali;
- servizi di gestione integrata dei rifiuti, spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi, urbani e assimilati, gestione del servizio di raccolta differenziata in genere;
- gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi, tossici e nocivi, ivi compresa la commercializzazione e l'intermediazione dei medesimi;
- progettazione, costruzione e gestione di impianti, piattaforme per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di rifiuti di ogni genere;

- gestione di impianti ecologici in genere, gestione di isole ecologiche per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimenti dei rifiuti solidi urbani, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, liquidi e solidi;
- gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché dei servizi di trasporto nell'ambito della logistica del trasporto dei rifiuti in genere, in proprio e conto terzi;
- gestione del ciclo integrato delle acque, di impianti di depurazione e/o di impianti di captazione, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile;
- gestione dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di strade, edifici privati e pubblici in genere;
- manutenzione e cura del verde pubblico;
- bonifica ambientale dei siti inquinati e/o ripristini ambientali ed ogni altro servizio connesso all'igiene ed al decoro ambientale di edifici pubblici e privati;
- vendita, assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi e attrezzature per l'igiene urbana, anche mediante l'acquisizione di appositi mandati di rappresentanza di brevetti e/o marchi;
- noleggio a freddo e a caldo di autoveicoli, automezzi, macchine operatrici e attrezzature in genere;
- noleggio a freddo e a caldo di automezzi per il trasporto di rifiuti in genere nonché macchinari ed attrezzature varie per l'igiene urbana (codici ATECO 77.1:noleggio autoveicoli – 77.12.00: noleggio autocarri e altri veicoli pesanti – 77.39.10: noleggio di altri mezzi di trasporto

- terrestri – 77.39.9: noleggio di altre macchine e attrezzature – 77.39.99: noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature NCA);
- progettazione e realizzazione di impianti per l'energia alternativa, la progettazione per l'energia derivante da fonti rinnovabili, riconducibili all'energia in generale;
 - progettazione, realizzazione e gestione di impianti fissi e mobili di proprietà della società e di proprietà di terzi, atti al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (codici ATECO 381100: raccolta rifiuti solidi non pericolosi – 381200: raccolta rifiuti solidi pericolosi solidi e non solidi – 383110: demolizione carcasse – 383210: recupero per il riciclaggio di cascami e rottami – 383220: recupero per il riciclaggio di materiale plastico – 383230: recupero per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse);
 - autotrasporto di cose in conto proprio, trasporto merci in conto proprio e conto terzi, con automezzi di proprietà della società e/o di proprietà di terzi;
 - acquisto, vendita, permuta, locazione e conseguente gestione di immobili;
 - realizzazione di prefabbricati e opere connesse e/o loro commercializzazione.

New Ecology System srl implementa elevati livelli di qualità in tutti i suoi processi aziendali, utilizzando in ogni aspetto lavorativo procedure conformi ai più importanti standard mondiali. È infatti in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: BS OHSAS 45001, ISO 9001, ISO 14001, REACH.

La sede legale della New Ecology System s.r.l. è a Tito (Pz) località Matina snc cap 85050 frazione Tito Scalo zona industriale (PEC: newecologysystem@legalmail.it).

6.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE DI NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L.

New Ecology System s.r.l. è una società a responsabilità limitata a socio unico.

Sono organi della Società: Il Legale Rappresentante

La società è amministrata da un amministratore unico.

Esso dura in carica tre esercizi, fino a revoca, dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

L' amministratore è rieleggibile, non è tenuto al divieto di concorrenza e può essere cooptati ex art. 2386 c.c.

L'Amministratrice è investita di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- approvare il bilancio e distribuire gli utili;
- nominare gli amministratori e scegliere la struttura dell'organo amministrativo;
- nominare l'organo di controllo;
- modificare lo statuto;
- decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nominare i liquidatori e determinare i criteri di svolgimento della liquidazione;
- decidere su argomenti indicati dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
- emettere titolo di debito;

- deliberare l'accesso a procedure concorsuali.

6.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L.

Il Responsabile dell'attività è il Sig. Canio Caivano, che ha così suddiviso le responsabilità e le aree di attività:

- 1) legale rappresentante Sig. Canio Caivano
- 2) responsabile privacy Canio Caivano che si avvale della consulenza esterna dell'ing. Albano Antonio
- 3) responsabile sicurezza e l'ambiente e RSPP Dott. Marcello Monaco.

Per le aree di attività si rimanda all'organigramma allegato.

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dalla società e presenta le caratteristiche di seguito indicate:

- Autonomia e indipendenza.

I membri dell'OdV non svolgono mansioni operative né hanno poteri decisionali o responsabilità gestionali relativamente alle attività che costituiscono l'oggetto della loro funzione di controllo.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Amministratore Unico

- Onorabilità.

La carica di componente dell'OdV non può essere ricoperta:

- 1) da coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria secondo la normativa vigente;
- 2) da coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato (salvo il caso di riabilitazione) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria; a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice

civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;

3) da coloro che si trovino in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti della società;

- Comprovata professionalità.

L'OdV possiede al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali competenze, che, unitamente ai precedenti requisiti, garantiscono l'obiettività di giudizio, risultano dal curriculum professionale di ciascun componente.

- Continuità d'azione.

L'OdV svolge in modo continuativo la propria funzione di vigilanza sulla concreta attuazione del Modello con i poteri di indagine conferitigli dai vertici della società, senza deleghe operative né altre funzioni al di fuori di quanto previsto e regolato nel presente Modello.

- Disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti e collaboratori esterni di volta in volta individuati.

Legale Rappresentante dovrà mettere a disposizione dell'OdV una adeguata dotazione finanziaria.

A tal fine, l'Amministratrice approva un preventivo annuale sulla scorta di una proposta elaborata dall'OdV medesimo.

L'OdV può comunque impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti previa informazione tempestiva al Legale Rappresentante

7.1 COMPOSIZIONE, NOMINA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

L'Organismo di Vigilanza è monocratico ed è nominato dal CDA.

All'atto dell'accettazione della carica i membri dell'OdV devono prendere visione del Modello e del Codice Etico e darvi formale adesione, impegnandosi a svolgere le funzioni loro attribuite.

Devono, altresì, garantire la necessaria continuità di azione e comunicare immediatamente al Legale rappresentante qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati e l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale.

7.2 CAUSE DI CESSAZIONE

Le cause di cessazione dei membri dell'OdV sono:

- la scadenza dell'incarico;
- la rinuncia
- la revoca
- la decadenza
- il decesso.

La durata in carica è di tre anni, il mandato è rinnovabile.

Alla scadenza, l'OdV resta in carica fino alla nomina del nuovo OdV.

La rinuncia da parte di un membro dell'Organismo è una facoltà esercitabile in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Amministratore Unico.

È altresì fatto obbligo ai membri dell'Organismo di presentare le dimissioni dall'incarico nel caso in cui, a qualunque titolo, soggiungano cause di incompatibilità e/o di impossibilità nell'espletamento delle attività e nell'assunzione delle proprie responsabilità e/o comunque in caso di conflitto di interessi.

Il CdA può deliberare la revoca dell'incarico soltanto per giusta causa; il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza prevista per l'Organismo, anche se alla scadenza residua un periodo inferiore ai tre anni.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera giusta causa uno dei seguenti atti o fatti:

- mancata o ritardata risposta all'Amministratore Unico in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, qualora la mancanza od il ritardo siano significative e tali da poter creare i presupposti di un'omessa o carente vigilanza sull'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'Organismo, in analogia a quanto previsto nei confronti degli Amministratori e Sindaci;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- - assenza ingiustificata a tre riunioni nell'anno, anche non consecutive.
- il venire meno i requisiti di autonomia e indipendenza previsti per i membri dell'Organismo ai sensi di legge e del presente Statuto;
- sentenza di condanna nei confronti della Società, ovvero applicazione di pena su richiesta delle parti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui risulti dalla motivazione l'"omessa ed insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, così come stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del singolo membro dell'Organismo per aver commesso uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di interdizione o inabilitazione, ovvero di una grave infermità che comporti un'assenza superiore a sei mesi di uno dei componenti;

- grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello Organizzativo;
- sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'OdV, che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo ai componenti dell'OdV o il configurarsi di una delle cause di ineleggibilità sopra indicate, ne determina l'immediata decadenza dalla carica.

È compito del Legale rappresentante provvedere senza ritardo alla sostituzione del membro dell'OdV che ha cessato la carica.

7.3 COMPITI E POTERI

L'Organismo di Vigilanza opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

1. vigilanza sull'osservanza del Modello 231 e del Codice Etico;
2. verifica dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
3. analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231 e promozione del necessario aggiornamento;
4. approvazione ed attuazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza");
5. cura dei flussi informativi di competenza con l'Amministratore Unico e con le funzioni aziendali;

6. proporre gli aggiornamenti al Modello ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti per rafforzarlo laddove questo risulti essere inadeguato;
7. definire le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di garantire che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 comma i lettera d) del D. Lgs. citato), nonché i provvedimenti necessari per garantire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre risorse di supporto tecnico - operativo i richiesti autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 comma i lettera b) del Decreto.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV viene dotato dei seguenti poteri:

1. facoltà di accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
2. insindacabilità delle attività poste in essere dall'OdV da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il legale rappresentante è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso appunto spetta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del "Modello 231";
3. obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;

4. facoltà di richiedere informazioni integrative su aspetti connessi all'applicazione del Modello a tutti i dipendenti e collaboratori;
5. facoltà di partecipare alle riunioni della società in cui si discute del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, per illustrare la propria relazione annuale. Tale presentazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun esercizio;
6. facoltà di proporre al CDA l'applicazione di sanzioni definite nel sistema disciplinare del Modello 231;
7. facoltà di richiedere la convocazione del Legale Rappresentante per riferire allo stesso su eventuali significative violazioni al Modello individuate nel corso delle verifiche svolte.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

7.4 MEZZI

Il Legale Rappresentante delibera in favore dell'Organismo di Vigilanza lo stanziamento di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà fornire al legale Rappresentante la rendicontazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio precedente.

Ove si rendesse necessario l'espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto nel piano annuale, l'OdV potrà richiedere la convocazione del Legale Rappresentante per una revisione dei limiti di spesa.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della

collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

7.5 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

I dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso e del responsabile della funzione aziendale cui le informazioni si riferiscono.

7.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D. Lgs. 231/01.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello ex D. Lgs. 231/01 - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in

conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'inosservanza dei suddetti obblighi integra un'ipotesi di giusta causa di revoca dei membri dell'Organismo.

7.7 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento. In ogni caso, il Regolamento non può configgere con le disposizioni sull'Organismo di Vigilanza contenute nel presente Modello.

L'Amministratore Unico prende atto del regolamento approvato dall'organismo di vigilanza.

8 FLUSSI INFORMATIVI

8.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL CDA

L'Organismo di Vigilanza riferisce al CDA in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati, secondo le seguenti tempistiche:

- **con cadenza semestrale:** una relazione informativa contenente:
 - la rendicontazione delle attività svolte nel corso del periodo e dei risultati conseguiti, con la segnalazione di eventuali problematiche emerse;
 - la segnalazione di modifiche al Modello rese necessarie in conseguenza di cambiamenti organizzativi, modifiche nelle modalità operative gestionali, modifiche nel sistema delle deleghe o

per adeguamenti normativi;

- **con cadenza annuale:** una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle contenente una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo;
- **immediatamente:** una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie; a titolo esemplificativo: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.); segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza.

L'OdV dovrà inoltre riferire, al soggetto richiedente, sull'esito degli audit specifici condotti a seguito delle segnalazioni provenienti dal Legale Rappresentante.

L'OdV può richiedere in qualsiasi momento all'Amministratrice Unica di riferire su eventuali significative violazioni al Modello individuate a seguito delle verifiche svolte.

Legale rappresentante può convocare in qualsiasi momento l'OdV affinché questo possa illustrare l'attività svolta od esprimere pareri in merito all'effettività e adeguatezza del Modello, nonché su situazioni specifiche relative all'applicazione dello stesso.

I verbali delle riunioni tenutesi con il Legale Rappresentante sono custoditi dal supporto tecnico - operativo dell'OdV, oltre che dagli organi interessati.

8.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza situazioni illegali od in chiara e significativa violazione del codice etico aziendale e del Modello organizzativo.

In ossequio alle prescrizioni introdotte dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. "Whistleblowing") e come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 231/2001, commi 2bis, 2-ter e 2-quater, New Ecology System s.r.l. prevede:

1. canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
2. misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

E' predisposto un canale informativo dedicato che consente le segnalazioni anche in forma anonima.

A tale riguardo, è stata istituita una cassetta postale dedicata presso la sede sociale.

In alternativa le comunicazioni possono essere inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dell'ODV pubblicato sul sito aziendale.

Qualora la segnalazione non sia indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza, i destinatari della stessa trasmettono tempestivamente in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza.

New Ecology s.r.l. mette a disposizione dei Destinatari un modello di segnalazione da compilare ed inviare all'OdV nell'apposita area dedicata del sito web aziendale

L'OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti il Legale Rappresentante.

L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV in apposito verbale.

8.3. ALTRI FLUSSI INFORMATIVI

a) Flussi dall'Organismo di Vigilanza alle risorse deputate ai controlli

L'Organismo di Vigilanza, al termine di ogni riunione periodica dello stesso, comunica in forma scritta alle risorse eventualmente individuate e deputate ad effettuare i controlli operativi le attività di controllo da svolgere nel successivo periodo.

b) Flussi dalle risorse deputate ai controlli all'Organismo di Vigilanza

Le eventuali risorse aziendali o esterne, individuate dall'Organismo di Vigilanza per effettuare i controlli operativi, riportano all'Organismo di Vigilanza trimestralmente, e comunque prima di ogni rapporto dell'Organismo di Vigilanza al legale Rappresentante, le seguenti informazioni:

- report periodici relativi all'attività svolta con riferimento alle specifiche richieste di controllo formulate in precedenza dall'OdV;
- segnalazione delle problematiche riscontrate;
- segnalazione delle esigenze di modifica del Modello.